

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

E

LA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA "Giovanni Paolo II" ONLUS

recante le

**"Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni
che gestiscono i fondi di prevenzione dell'usura ai sensi della Legge n. 108/1996"**

ROMA, 10 Dicembre 2015

Premesso che

- Negli ultimi anni si è intensificato il confronto tra ABI e Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II” o.n.l.u.s., che rappresenta numerose Associazioni e Fondazioni antiusura presenti sul territorio nazionale, in ordine all’attuazione delle misure previste per la prevenzione dell’usura;
- da tale confronto è emersa la necessità di esaminare taluni aspetti tecnici propri delle convenzioni stipulate tra banche e fondazioni antiusura in materia di finanziamenti per la prevenzione dell’usura ai sensi dell’art. 15 della Legge 108/1996, anche allo scopo di approfondire le modalità di applicazione di quanto previsto nell’Accordo-Quadro nazionale del 2007 in materia di prevenzione e contrasto dell’usura sottoscritto da ABI, Banca d’Italia, Ministero dell’Interno e altri soggetti;
- in quest’ottica le Parti hanno ritenuto utile arricchire la riflessione a livello nazionale con una serie di incontri decentrati volti a coinvolgere a livello locale anche le strutture delle banche convenzionate e delle associazioni e/o fondazioni, in modo da accrescere la comprensione delle tematiche connesse all’operatività dei finanziamenti antiusura e facilitare il superamento di possibili equivoci interpretativi;
- all’esito dei suddetti incontri, le Parti hanno condiviso l’utilità di giungere ad un chiarimento di taluni aspetti contenuti nelle convenzioni in materia di finanziamenti per la prevenzione dell’usura ai sensi dell’art. 15 della Legge 108/1996 (ad es. tempi dell’istruttoria, operatività del moltiplicatore, operatività delle garanzie), anche al fine di apportare elementi innovativi.

Tutto ciò premesso

le Parti hanno definito apposite *“Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione dell’usura ai sensi della Legge n. 108/1996”* con l’obiettivo di facilitare il rapporto di collaborazione tra le banche e le Fondazioni/Associazioni e favorire la corretta applicazione delle previsioni contenute nelle convenzioni in essere, secondo modalità omogenee.

Le Parti auspicano peraltro che, sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida anzidette, le banche e le Fondazioni/Associazioni procedano al rinnovo delle convenzioni esistenti, in modo da favorire l'evoluzione dell'attuale operatività, a vantaggio dei soggetti a rischio usura.

Le "Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione dell'usura ai sensi della Legge n. 108/1996" sono allegate al presente Protocollo d'Intesa e costituiscono parte integrante dello stesso.

L'ABI e la Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" onlus si impegnano a:

- dare diffusione delle Linee Guida presso i rispettivi associati interessati all'iniziativa. In particolare, l'ABI si impegna alla pubblicazione delle Linee Guida sul proprio sito internet;
- informare i Ministeri competenti in merito all'iniziativa, anche al fine di verificare l'opportunità di rivedere l'Accordo-Quadro nazionale del 2007 alla luce delle Linee Guida e dell'evoluzione del contesto operativo;
- promuovere occasioni di informazione e di formazione per i referenti dei rispettivi associati interessati all'iniziativa, per facilitare l'attuazione del presente Protocollo ed esaminare argomenti di comune interesse;
- raccogliere l'adesione dei rispettivi associati interessati all'iniziativa, che si impegnano ad adottare le Linee Guida allegate.

Segue Allegato

Roma, 10 dicembre 2015

ABI



Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" onlus


Linee Guida in materia di Convenzioni tra le banche e le Fondazioni/Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione dell'usura ex Legge n. 108/96

L'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ha istituito il *Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura* (di seguito, "Fondo di prevenzione") finalizzato all'erogazione di contributi in favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi e dalle Fondazioni e Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Queste ultime utilizzano i contributi anzidetti per la prestazione di garanzie a banche e intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito e potrebbero essere dunque a rischio usura.

Con l'obiettivo di assicurare un corretto utilizzo del Fondo di prevenzione, il 16 dicembre 2003, il Ministero dell'Interno ha sottoscritto con l'ABI ed altre istituzioni¹ un "Protocollo d'intesa", da riprodurre e applicare localmente a cura delle Prefetture e delle Associazioni interessate.

In applicazione del "Protocollo d'intesa", numerose Prefetture hanno provveduto, sino al giugno 2006, alla redazione e alla sottoscrizione di analoghi protocolli in sede locale e, successivamente, in base alla circolare n. BE/L.3, in data 10 novembre 2006, del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, indirizzata ai Prefetti della Repubblica, sono stati stipulati in altre province ulteriori "Protocolli d'intesa" locali.

Nel 2007, il Ministero dell'Interno, su proposta del Commissario Straordinario del Governo, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un nuovo "Accordo-Quadro" in materia, destinato ad essere applicato a livello territoriale sia centrale che periferico, al fine di rafforzare il rapporto di collaborazione tra tutti i soggetti firmatari.

Alla sottoscrizione degli accordi stipulati sul territorio sulla base dei diversi accordi quadro nazionali susseguitisi nel tempo, le banche e gli intermediari finanziari hanno stipulato con i soggetti gestori delle risorse del Fondo di prevenzione diverse convenzioni sulle modalità di attivazione, gestione ed eventuale escussione delle garanzie.

¹ Ovvero le Associazioni di categoria degli operatori economici, il Coordinamento Nazionale Confidi, la Consulta Nazionale Antiusura, la Federazione Italiana delle Associazioni Antiracket e l'Adventum.

A partire dal 2014, l'ABI ha avviato un confronto con la Consulta nazionale antiusura e le Fondazioni/Associazioni ad essa associate, finalizzato a realizzare un miglior utilizzo dei fondi di prevenzione usura previsti dall'articolo 15 delle Legge n. 108/96.

Nell'ambito di tale confronto, vista anche la Circolare n.1/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata condivisa l'opportunità di definire il presente documento contenente specifiche linee guida e *best practice* per una migliore e più corretta gestione dei rapporti tra banche e Fondazioni riguardanti l'applicazione delle previsioni contenute nelle convenzioni in essere ovvero la definizione di nuovi testi convenzionali.

Considerato peraltro che le convenzioni attualmente in vigore tra Fondazioni/Associazioni e banche, in molti casi, sono anche precedenti alla stipula dell'Accordo Quadro del 2007 sopra richiamato e che è fondamentale l'allineamento interpretativo tra le stesse Fondazioni/Associazioni e le banche sui contenuti di tali accordi, la Consulta Nazionale Antiusura e l'ABI ritengono opportuno che le proprie associate procedano in tempi rapidi al rinnovo delle convenzioni in essere, anche alla luce di quanto previsto nel presente documento.

Le linee guida di seguito riportate si prestano a disciplinare sia uno schema operativo basato su garanzie di tipo sussidiario – che è quello generalmente oggi utilizzato – sia uno schema operativo basato su garanzie a prima richiesta, il quale prevede la possibilità per la banca di escutere immediatamente la garanzia prestata dalla Fondazione/Associazione, senza doversi preventivamente rivalere sul soggetto finanziato o sulle eventuali altre garanzie.

In sede di rinnovo delle convenzioni, è comunque opportuna una attenta valutazione su quale dei due citati schemi operativi risulti più adeguato. Nel secondo caso, cioè qualora si opti per uno schema di garanzia a prima richiesta, è necessario che in convenzione vengano chiaramente disciplinate le modalità con le quali verranno portate avanti le azioni di recupero nei confronti dei soggetti finanziati inadempienti.

Linee Guida

Le presenti linee guida rappresentano uno strumento per una migliore e più corretta gestione dei rapporti tra banche e Associazioni/Fondazioni riguardanti l'applicazione delle previsioni contenute nelle convenzioni in essere. Nel caso in cui si proceda al rinnovo delle convenzioni esistenti, è importante che le presenti linee guida siano espressamente richiamate all'interno delle stesse.

1. Istruttoria delle pratiche

- 1.1 La banca individua, all'intero della propria struttura, uno o più referenti per la gestione dei rapporti convenzionali con le Fondazioni/Associazioni, in grado di facilitare la risoluzione di eventuali problematiche inerenti singole pratiche di finanziamento ovvero questioni più generali afferenti l'operatività delle convenzioni. I nominativi dei referenti, con i relativi contatti, sono comunicati alle Fondazioni o Associazioni convenzionate.

- 1.2 Le Fondazioni e le Associazioni individuano uno o più referenti preposti alla gestione dei rapporti con le banche convenzionate, comunicandone i riferimenti a queste ultime.
- 1.3 La banca definisce un *iter* procedurale specifico per la gestione delle richieste di finanziamento, che tenga conto delle peculiarità dei soggetti richiedenti e delle apposite garanzie previste per facilitarne l'accesso al credito.
- 1.4 La banca e le Fondazioni/Associazioni convenzionate definiscono un elenco di documenti e informazioni che il soggetto richiedente il finanziamento deve presentare ai fini dell'avvio dell'istruttoria. Qualora la documentazione presentata risulti incompleta, resta ferma la possibilità per le banche di richiedere, con la dovuta tempestività, eventuale ulteriore documentazione necessaria alla finalizzazione dell'istruttoria.
- 1.5 Il termine massimo di risposta delle banche alle richieste di finanziamento, di norma previsto nel limite di 30 giorni lavorativi, riportato all'interno della Convenzione, si intende decorrente dal momento di completamento della documentazione necessaria all'avvio del processo di istruttoria.
- 1.6 La banca provvede a rispondere alle richieste di finanziamento, nei termini previsti in Convenzione, anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia negativo. Qualora una richiesta di finanziamento, per motivate ragioni derivanti dalla particolare complessità o peculiarità della stessa, richieda tempi non compatibili con il rispetto del termine previsto, la banca ne dà comunicazione tempestiva, e comunque non oltre il predetto termine, alla Fondazione/Associazione, indicando un nuovo termine per la risposta.
- 1.7 Anche in presenza della garanzia prestata dalla Fondazione/Associazione, la banca potrà non procedere all'erogazione del finanziamento qualora, sulla base dell'autonoma valutazione della banca, il soggetto richiedente non possieda i requisiti minimi di sostenibilità dell'operazione finanziaria.
- 1.8 Qualora la banca non intenda procedere all'erogazione del finanziamento, la stessa provvede a darne comunicazione alla Fondazione/Associazione, secondo quanto previsto anche al precedente punto 1.6, specificandone la motivazione.
- 1.9 La banca, in sede di definizione della convenzione ovvero nel corso dell'operatività della stessa, comunica alle Associazioni/Fondazioni convenzionate il *plafond* massimo di finanziamenti che la stessa banca è disponibile ad erogare in relazione all'operatività di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, sia nel complesso che per singolo prenditore.

2. Operatività del “moltiplicatore”

- 2.1 Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.9, il moltiplicatore determina l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dalla banca in relazione alle risorse finanziarie messe a copertura dalla Fondazione/Associazione – sulla base dei contributi pubblici ricevuti dallo Stato - in apposito conto (di seguito, “Fondo Rischi”), secondo la seguente formula:

$$\text{Finanziamenti erogabili} =$$

$$(fondo\ rischi) \times (moltiplicatore) / (percentuale\ di\ copertura)$$

- 2.2 Nelle convenzioni vigenti, la percentuale di copertura va considerata ai fini della determinazione dei finanziamenti erogabili solo se la stessa era stata computata nella determinazione del moltiplicatore. Tale indicazione vale anche in relazione alle altre formule riportate nelle presenti Linee Guida nelle quali figuri la variabile “percentuale di copertura”.
- 2.3 Se non diversamente stabilito in convenzione, la Fondazione/Associazione risponde del rimborso dei finanziamenti garantiti limitatamente all’ammontare delle risorse finanziarie depositate nel menzionato conto.
- 2.4 In ogni momento, l’ammontare dei finanziamenti che possono essere ancora erogati dalla banca, è determinato sulla base del valore originario del Fondo Rischi, al netto della quota impegnata così calcolata:

$$Quota\ fondo\ rischi\ impegnata =$$

$$(ammontare\ finanziamenti\ erogati) \times (percentuale\ di\ copertura) / (valore\ del\ moltiplicatore)$$

- 2.5 La banca procede, con scadenze comunque non superiori a 12 mesi, ed eventualmente anche sulla base di stime, all’aggiornamento del valore del Fondo Rischi in relazione all’ammortamento dei finanziamenti garantiti.
- 2.6 L’ammontare di eventuali prestiti in sofferenza è dedotto dal valore del Fondo Rischi. Tale ammontare non potrà peraltro essere trasferito su un conto corrente diverso rispetto a quello del Fondo Rischi, secondo quanto previsto anche dalla Circolare n.1/2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- 2.7 Con la cadenza di cui al punto 2.5, la banca comunica alla Fondazione/Associazione convenzionata l’ammontare dei finanziamenti ancora erogabili sulla base del fondo rischi disponibile, determinato in funzione dei finanziamenti concessi, del loro ammortamento e delle eventuali sofferenze registrate.

3. Garanzie aggiuntive

- 3.1 In relazione ai finanziamenti garantiti al 100%, sulla base di un moltiplicatore 1:1, la banca non richiede al soggetto finanziato la prestazione di ulteriori garanzie, fatto salvo il caso di espressa richiesta della Fondazione/Associazione convenzionata ai fini della tutela del Fondo Rischi.
- 3.2 Nei casi di moltiplicatori superiori a 1:1 ovvero di percentuali di garanzia inferiori al 100%, la banca può richiedere garanzie aggiuntive. In ogni caso, queste ultime devono essere coerenti con la quota di finanziamento scoperta e la possibilità di incapienza del fondo rischi; ciò fatta salva l’ipotesi che la stessa Fondazione/Associazione convenzionata richieda l’acquisizione di garanzie aggiuntive ai fini della tutela del Fondo Rischi.
- 3.3 Nel caso siano acquisite garanzie aggiuntive, la banca, d’intesa con la Fondazione/Associazione, valuta - laddove tecnicamente possibile e conveniente per il cliente

– la possibilità di ridurre l'importo, al superamento di determinate soglie nell'ammortamento del finanziamento.

4. Escussione delle garanzie

- 4.1 La banca agisce per il recupero del credito nei confronti del soggetto finanziato inadempiente secondo tre tempistiche alternative concordate in convenzione:
- i) trascorso un predeterminato periodo di tempo dall'inadempienza del soggetto finanziato;
 - ii) sulla base di una propria autonoma valutazione, in relazione alla situazione economico-finanziaria del soggetto finanziato e alla sua eventuale capacità di riprendere il servizio del debito;
 - iii) sulla base di una valutazione congiunta con la Fondazione/Associazione, trascorso un predeterminato periodo di tempo dall'inadempienza del soggetto finanziato.
- 4.2 La garanzia percentuale della Fondazione/Associazione copre l'ammontare delle rate scadute e non pagate, del debito residuo e degli interessi contrattuali maturati su quest'ultimo alla data di escussione.

Roma, 10 dicembre 2015

ABI
Dei Substanti


Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II" onlus
M. M. M. M.